

COPIA

Rilasciato n. **3 CONF.**

copie - richieste
27 OTT. 2010

a **AVV. M. SORRENTINO**

corrisposte marche
per Euro



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE**

N. **3806/10** SENT.

N. **3399/08** R.G.

N. **8717/10** R. Cron.

Il Giudice di Pace, dott.ssa Clelia Anna Parisi, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

Caiazzo Pasquale, nato a Teverola (Ce) il 30.11.1941 e residente in Aversa (Ce) al Viale della Libertà n.80, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Duomo n.152, presso lo studio degli avv.ti Pace, in uno agli avv.ti Giovanni Belluomo e Massimo Sorrentino, che lo rappresentano e difendono, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elett.te domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n.81, presso lo studio dell'Avv. Pasquale D'Onofrio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

NONCHE'

Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, elett.te dom.ta in Napoli alla Piazza Matteotti n.1, presso gli uffici dell'Avvocatura Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vera Berardelli e Antonino Fiorito, giusta procura generale alle liti per notaio Fabrizia Satta Flores del 23.05.2006,

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.04.2008, l'attore indicato in epigrafe esponeva: "Che in data 26.01.2007, alle ore 23,10 circa, nel tenimento del Comune di Grumo Nevano, la propria autovettura Ford Fiesta tg. CZ280VX, mentre percorreva l'ex SS 162 Asse Mediano, dir. Aversa, finiva con il pneumatico anteriore destro in una profonda buca non visibile, imprevedibile e non segnalata formatasi nel manto stradale; che a seguito dell'urto l'autovettura Ford Fiesta, di proprietà di esso istante, riportava danni al cerchio, alla copertura ed all'equilibratura, per la cui riparazione veniva richiesta la somma di €.200,00, con fermo tecnico di gg. 1; che vana era risultata la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni inviata alla Regione (ente proprietario) ed alla Provincia (ente gestore)". Tutto ciò premesso, concludeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso a carico di Regione e Provincia, rispettivamente ente proprietario ed ente gestore, per la condanna di queste ultime, al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti dal veicolo di sua proprietà, quantificati nella somma di €. 200,00, oltre interessi legali, rivalutazione e sosta tecnica, il tutto nei limiti di

Rilasciato n. **6**
(2 ESEC.)
copie - richieste

il **17**

a **AVV. SORRENTINO**

corrisposte marche
per Euro

137

VP

€. 1.032,91. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. In prima udienza, si costituiva la Regione Campania, la quale, preliminarmente, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, atteso che il D.lgs. n.96 del 30.3.99, aveva stabilito che alla regione spettavano le funzioni generali di coordinamento e programmazione, mentre alla provincia spettava la funzione di gestione, ordinaria e straordinaria, della strade. Pertanto, la legittimazione passiva spettava alla Provincia. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, nonché la quantificazione dei danni lamentati dall'attore, perché prive di conforto probatorio. In subordine, nel caso che essa Regione dovesse essere ritenuta responsabile dei danni richiesti dall'attore, chiedeva che la Provincia di Napoli venisse condannata a garantirla di ogni conseguenza onerosa derivante dalla sentenza emananda. Con vittoria delle spese di lite. Si costituiva, inoltre, la Provincia di Napoli, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva ai sensi degli artt. 38 e 39 D.Lgs. n.96 del 30.3.99 e del D.P.C.M. del 21.2.2000, i quali avevano assegnato alla Provincia di Napoli unicamente le funzioni di gestione delle strade regionali nonché compiti di vigilanza, per cui, il titolo sostanziale di proprietaria restava alla Regione Campania. Nel merito impugnava la domanda per la sua infondatezza, essendo la responsabilità del sinistro imputabile al soggetto coinvolto nel sinistro, tenuto a regolare la velocità del veicolo. In subordine, eccepiva la sussistenza di un concorso di colpa nella produzione del sinistro. Con condanna al pagamento delle spese di lite.

Ammessa ed espletata prova per testi, precisate le conclusioni, all'udienza del 16.12.2009, la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dalla Regione Campania che dalla Provincia di Napoli.

Invero, entrambi gli Enti territorialmente sono da considerarsi legittimati a resistere in giudizio, il primo in quanto Ente proprietario della strada SS162 oggetto di causa, il secondo quale ente gestore della stessa.

Infatti, il D.lgs. n. 112/98, ha trasferito le strade ed autostrade, già appartenenti al demanio statale, al demanio delle regioni, ovvero al demanio degli enti locali. Al riguardo, il D. lgs. n. 96/99, agli artt. 38 e 39, ha precisato che la regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, mentre sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Pertanto, sono legittimati a resistere nel presente giudizio, sia la Regione, quale ente proprietario del bene e, dunque, titolare dell'obbligo di vigilanza sul bene di sua proprietà, sia la Provincia, in virtù dell'obbligo di gestione e custodia conferitole dalle legge.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Va rilevato, in primis, che oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento di un danno che deriva dalla negligente manutenzione del demanio stradale da parte dell'amministrazione competente.

Appare, pertanto, necessario chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in

giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.

Sul punto occorre sottolineare l'orientamento giurisprudenziale susseguitosi nel tempo sul tema in questione:

Secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001).

Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione.

Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa.

Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata - secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).

In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Tanto che ritenere non applicabile alla PA anche per i beni demaniali la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio per la PA e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti.

Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da

una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673).

Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

Questo Giudice, non può che condividere il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi. Tanto perché la possibilità di attuare una zonizzazione della manutenzione delle strade comporta un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito.

Concordando con la più recente giurisprudenza, quindi, si può concludere che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si originino quella situazione.

Deve farsi, pertanto, un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo «l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte

che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003).

In sostanza, la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee non sono più considerate come elementi idonei ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.

Questa, in relazione a situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene dovrà spingersi alla dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.

In relazione alle situazioni del secondo tipo, l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l'assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.

Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, l'attore ha sufficientemente provato che l'evento accadeva a causa della presenza di una grossa buca sul manto stradale, ossia a causa di un bene di pertinenza della P.A.(nesso di causalità). In conseguenza, va dichiarata la sua responsabilità nella produzione dell'evento dannoso. In particolare, il teste escusso, sig. Caiazzo Vincenzo, ha dichiarato all'udienza del 03.04.2009: "Era la fine di gennaio del 2007, verso le ore 23,00 circa, mi trovavo a bordo dell'autovettura Ford Fiesta, di proprietà di mio padre e condotta nell'occasione da mio fratello Antonio; ero seduto sul sedile anteriore lato passeggeri....Preciso che nell'auto vi era anche mia moglie

Mazzarino Floriana, seduta sul sedile posteriore, parte centrale. Percorrevamo l'Asse Mediano, che da Napoli conduceva ad Aversa...Ad un certo punto ho avvertito come un tonfo, proveniente dal lato anteriore dell'auto, per cui mio fratello accostava il veicolo sul lato dx, accostato al guard rail, poiché tale Asse Mediano non aveva corsia d'emergenza sul tratto percorso. Nello scendere dall'auto constatavo che altre auto, dietro quella di mio padre, a poca distanza da noi si erano fermate lungo la carreggiata....Controllavo con mio fratello, il lato anteriore sx dell'auto e constataavamo che vi era la ruota a terra ed il cerchio danneggiato. Notavo, nell'occasione, che l'auto si era fermata poco dopo una buca, posta quasi al centro della carreggiata di nostra pertinenza; era larga circa 20 cm e profonda circa 20-30 cm; non vi erano transenne o segnali sul posto....non vi era un tabellone indicante "lavori in corso" e preciso che l'Asse non è provvisto di alcuna illuminazione...Percorrevamo l'Asse Mediano a circa 50 Km/h poiché la strada contiene il limite massimo di 70 Km/h ed è provvista di autovelox. Non pioveva. Le altre persone ferme per il medesimo motivo sull'Asse Mediano avevano già chiamato i Carabinieri, i quali intervennero poco dopo generalizzando mio fratello e non posso riferire se stilarono o meno un rapporto e/o effettuarono rilievi...Preciso che non vi erano altre buche sul posto; la buca non era visibile, stante l'assenza d'illuminazione e di eventuale segnaletica...Nessuno di noi riportava lesioni personali a seguito dell'occorso...Dopo aver sostituito con la ruota di scorta quella rotta, riprendevamo la marcia verso Aversa...Preciso che la rottura era dipesa esclusivamente dal fatto che la stessa era caduta nella buca, posta quasi al centro della nostra carreggiata". Univoche sono le dichiarazioni rese dal secondo teste, sig.ra Mazzarino Floriana escussa nella medesima udienza.

Le circostanze raccolte dalle testimonianze hanno, inoltre, trovato conferma nella relazione di servizio del 27.01.2007 redatta dalla Regione Carabinieri Campania allegata agli atti. La P.A. (nella specie Regione e Provincia, ciascuno per la propria competenza), invece, nulla ha provato circa la sussistenza del caso fortuito, e/o di una condotta diligente, consistente, a titolo di esempio, in interventi di manutenzione periodici lungo quel tratto di strada.

In conclusione, sia la Regione Campania, quale proprietaria della strada oggetto di causa, e dunque, tenuta all'obbligo di vigilanza, sia la Provincia di Napoli, quale gestore della stessa, e, dunque, tenuta alla sua concreta manutenzione, vanno dichiarate responsabili, con il vincolo solidale, dei danni subiti dal veicolo dell'attore.

In ordine al quantum, per i danni subiti dal veicolo Ford Fiesta tg. CZ280VX, l'attore ha indicato la somma di €. 200,00, mediante esibizione di fattura n. 257 del "Centro Tecnico Pneumatici Allini" di Aversa, versato in atti. Posto che il risarcimento da fatto illecito ha la principale funzione di rimettere il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui esso si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e che, pertanto, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono risarcibili nella misura corrispondente all'obiettivo costo della riparazione medesima; considerato che vi è prova di un effettivo esborso di danaro, appare congrua la liquidazione del danno all'attualità nella misura di €. 200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie la domanda proposta da Caiazzo Pasquale nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Napoli, e, per l'effetto, condanna queste ultime, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attore, della somma di €. 200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza;

condanna le medesime convenute, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore liquidate, in assenza di nota spesa, in €. 620,00, di cui €. 30,00 per spese, €. 280,00 per diritti e 310,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Belluomo e Massimo Sorrentino, dichiaratisi anticipatari;
dichiara la presente sentenza esecutiva.

Così deciso in Frattamaggiore il 01.04.2010

Il giudice di pace
Dott.ssa Celia Anna Parisi

ics

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
OGG: - 8 SET. 2010
IL CANCELLIERE

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

